



COMUNE DI CONCO

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria Convocazione prima Seduta pubblica

L'anno **duemiladodici** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 4969 del 25.07.2012 recapitato ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Prof.ssa Graziella Stefani e con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Zanon

Fatto appello risulta quanto segue:

Stefani Graziella	Presente	Rodighiero Aldo	Presente
Pilati Gilberto	Presente	Crestani Giulia	Presente
Deplano Andrea	Presente	Trotto Roberto	Assente g
Pilati Carlo Giuseppe	Presente	Pilati Elisa	Presente
Rigoni Roberto	Presente	Predebon Aldo	Presente
Pilati Maria Lucia	Presente	Ronzani Giuseppe	Presente
Brunello Enio	Presente		

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a discutere sul seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI CAVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- il Comune di Conco, nell'ambito del territorio di sua proprietà, disciplina l'utilizzo delle risorse del sottosuolo costituite da marmi, ghiaia e materiali lapidei in genere nel rispetto delle norme e delle direttive regionali in materia volte a garantire la salvaguardia e la tutela dell'ambiente;
- a tal fine, l'esercizio dell'attività di cava è stato disciplinato da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 37/1994 e successivamente più volte modificato;

Ritenuto opportuno introdurre ulteriori modifiche a seguito delle quali la disciplina contenuta in numerose disposizioni, sia del Regolamento che del Capitolato Speciale allo stesso allegato, risulta sostanzialmente mutata rendendo necessaria la riapprovazione in toto del nuovo testo;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 37 del 30.07.2009, esecutiva, con la quale è stata nominata la Commissione Consiliare per la gestione delle cave nel territorio comunale;

Visto il nuovo schema di Regolamento e di Capitolato Speciale, composti rispettivamente da n. 19 e n. 24 articoli, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il nuovo testo del Regolamento è stato esaminato dalla citata Commissione Cave nella seduta del 26.07.2012;

Udita la relazione del Sindaco che ribadisce l'importanza di arrivare ad un Regolamento condiviso in quanto tratta una materia particolarmente delicata e importante per il Comune e non può essere visto come il Regolamento di un gruppo o di un altro, ma di tutto il Consiglio Comunale, viene aperta la discussione:

Ronzani: all'art. 20 del Capitolato è previsto il "recesso dal contratto" nel caso di "ritrovamento di materiale non commerciabile": chi lo dice se il materiale non è commerciabile?

Sindaco: è prevista una perizia giurata redatta da un tecnico esperto in materia;

Ronzani: e il tecnico chi lo nomina? E se non c'è accordo sul nome?

Sindaco: può essere un tecnico scelto in accordo o la perizia di due tecnici di parte; troviamo insieme una formula che vada bene. In caso di disaccordo si ricorrerà alla camera arbitrale;

Predebon: per quanto riguarda le sanzioni (art. 21 del Capitolato) gli importi sono stati abbassati troppo: per esempio i 100,00 Euro per l'inosservanza della sospensione dei lavori e per il mancato invio della relazione semestrale da parte della Direzione Lavori sono pochi;

Sindaco: i 10.000,00 Euro precedenti sembrano oggettivamente troppi per queste trasgressioni, comunque possiamo alzare gli importi dal momento che sono comunque somme previste come deterrenti;

Ronzani: art. 16 "Viabilità": è stato confermato il contributo di € 1,00 al mq. di superficie coltivabile come era prima, ma se la coltivazione della cava finisce prima della durata prevista per il Comune c'è un mancato introito;

Sindaco: il contributo è obbligatorio per tutta la durata del contratto, fatta salva l'estinzione anticipata della cava; mi sembra assurdo fare pagare un contributo per manutenzione delle strade senza che il concessionario le utilizzi, una volta conclusa l'attività. In ogni caso se si lascia la previsione precedente dei dieci anni si rischia di causare un danno al Comune poiché le superfici delle cave, soprattutto le "Colombi" sono ampie e l'escavazione sarà prevista in più di dieci anni;

Alla fine della discussione il Sindaco, a parziale recepimento delle osservazioni emerse propone ai Consiglieri le seguenti modifiche:

1. Art. 20 (del Capitolato Speciale) che si intitola "Recesso dal Contratto":
"In caso di recesso accordato, risultante da apposito verbale e a seguito di perizia giurata presentata da un tecnico esperto in materia, scelto dal concessionario e verificata dai tecnici

incaricati dal Comune, è fatto obbligo al concessionario di provvedere al completo ripristino dell'area coltivata".

2. Art. 21 (del Capitolato Speciale) che si intitola "sanzioni":
al 2° paragrafo – lettera c), la penale di € 100,00 per ogni giorno di inosservanza alla intimazione di sospensione dei lavori viene portata a € 1.000,00 al giorno;
al 2° paragrafo – lettera d), la penale di € 100,00 per ogni mancato puntuale invio della relazione semestrale da parte del Direttore Lavori alle scadenze previste o per gravi carenze della relazione medesima viene portata a € 1.000,00;

Le modifiche proposte dal Sindaco vengono approvate all'unanimità dei Consiglieri presenti;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con decreto leg.vo n. 267 del 18.08.2000;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Pilati Elisa, Predebon, Ronzani), espressi nelle forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti;

D E L I B E R A

1. di approvare il nuovo Regolamento e Capitolato Speciale per la disciplina dell'attività di cava, con le modifiche apportate dal Consiglio Comunale così come sopra descritte, composti rispettivamente da n. 19 e n. 24 articoli, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che il presente Regolamento sarà applicato per le future concessioni, mentre per quelle in essere continua ad applicarsi il Regolamento in vigore al momento della stipula del contratto;
3. di precisare, inoltre, che l'attuale Commissione Cave nominata con deliberazione consiliare n. 37/2009 e composta da n. 6 membri, resterà in carica per tutta la durata dell'attuale mandato;
4. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce in toto il precedente approvato con la deliberazione consiliare n. 37/1994 e le successive modificazioni.

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. (D. Leg.vo n. 267/2000)

In ordine alla regolarità tecnica parere favorevole in data 26.07.2012 Il Responsabile del Servizio F.to Dr. Giuseppe Zanon	In ordine alla regolarità contabile parere favorevole in data _____ Il Responsabile del Servizio F.to _____
--	--

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Prof.ssa Graziella Stefani

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Zanon

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì 23 AGO. 2012



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr.ssa Raffaella La Vigna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 23 AGO. 2012 al 7 SET. 2012, R.P. n. 243

Addì 23 AGO. 2012

IL MESSO COMUNALE
F.to IL MESSO COMUNALE
Pozza Monica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata comunicata con lettera n. _____ in data _____, ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Leg.vo 267/2000);

li, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dr.ssa Raffaella La Vigna

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr.ssa Raffaella La Vigna



COMUNE DI CONCO (VI)

REGOLAMENTO CAVE

ART.1 – AMBITO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del diritto di proprietà o di gestione spettanti al Comune, relativamente alla ricerca e sfruttamento di risorse costituite da marmi, ghiaia e materiali lapidei in genere, rinvenibili nel sottosuolo di immobili di proprietà comunale o appartenenti al demanio comunale di uso Civico; disciplina altresì le modalità di utilizzo delle predette risorse sempre per quanto di competenza del proprietario.
2. La attività di ricerca e di estrazione è disciplinata e deve essere svolta in conformità alle specifiche leggi vigenti in materia (L.R. n.44/1982).

PARTE I – INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE

ART.2 – COMPRESORI DI ESTRAZIONE

1. Al fine di un corretto sfruttamento delle proprie risorse patrimoniali il Consiglio Comunale individua nel territorio di proprietà comunale i Comprensori di Estrazione, nei cui ambiti può essere svolta la attività di ricerca e di sfruttamento delle risorse esistenti nel sottosuolo. La individuazione dei predetti Comprensori, costituenti nel loro insieme il "Piano Cave", dovrà avvenire sulla base dei risultati di indagini geomorfologiche e dei seguenti criteri di massima:
 - a) preesistenza di cave in attività;
 - b) mancanza di biotipi di particolare interesse;
 - c) tutela di aree utilizzate per scopi turistici;
 - d) salvaguardia dei cannocchiali panoramici di maggiore rilevanza con priorità per quelli con origine dai centri abitati.

ART. 3 – LOTTI DI ESTRAZIONE

1. Il lotto di estrazione (o area di cava) è costituito dalla superficie complessiva concessa in detenzione.
La superficie o area coltivabile è costituita dall'area nella quale è autorizzata la estrazione del materiale.
2. I lotti di estrazione dovranno avere di norma una superficie coltivabile non superiore ai 20.000 mq.- Dimensioni diverse potranno essere previste per motivate necessità tecniche o per particolare conformazione dei luoghi. Ai predetti limiti non sono soggetti i lotti da assegnare a Consorzi.

ART. 4 – AMPLIAMENTO DEI LOTTI DI ESTRAZIONE

1. Un ampliamento dei lotti di estrazione può essere concesso una sola volta e solo in presenza di superfici, esterne al lotto in corso di coltivazione, aventi carattere residuale

e che per la loro limitata estensione o caratteristiche del sottosuolo non possono costituire o concorrere alla costituzione di un nuovo lotto di estrazione.

2. Il concessionario può chiedere una sola volta una modifica dell'area coltivabile mediante traslazione di sue superfici all'interno dell'area di cava o in aree contigue qualora, in base alle escavazioni già effettuate, perizia giurata del Direttore dei Lavori e verifica da parte dell'Amministrazione Comunale, sia accertata o sia comunque altamente probabile la mancanza o insufficienza di materiale utile nella superficie della quale viene proposta la traslazione.

La Giunta Comunale può accogliere la domanda purché la modifica sia contenuta nei limiti del 50% della superficie complessiva dell'area coltivabile, non venga compromesso il razionale utilizzo del patrimonio comunale e vi sia l'impegno del Concessionario di corrispondere per la nuova superficie il corrispettivo contrattuale per le escavazioni maggiorato del 25% (venticinqueper cento).

Relativamente alla superficie sostituita con la traslazione, se non estinta e restituita, è dovuto solo il corrispettivo contrattuale per la detenzione e la superficie stessa non potrà più essere oggetto di alcuna escavazione.

ART. 5 – PROGRAMMA DI ESTRAZIONE

1. In occasione della approvazione del bilancio Comunale, sarà presentata apposita relazione in merito ai lotti in coltivazione, all'andamento generale della attività estrattiva, alla opportunità di aprire nuovi lotti e ai relativi metodi di utilizzo.

PARTE II – FORME DI UTILIZZO

ART. 6 – LOTTI DI ESTRAZIONE: MODALITA' DI UTILIZZO

1. I lotti di estrazione possono essere coltivati in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante concessione – contratto con soggetti privati;
 - b) a mezzo di società pubbliche – private;
2. Spetta alla Giunta Comunale decidere l'utilizzo di ogni singolo lotto di estrazione nei modi previsti dalla lettera a).

L'utilizzo a mezzo Società, che possono essere costituite anche con maggioranza di capitale privato, è deciso dal Consiglio Comunale;

3. Con la stessa delibera di cui al punto 2, la Giunta Comunale, in conformità alle disposizioni dei successivi articoli, provvede a determinare il numero minimo delle ditte del Consorzio; **il tipo di procedura di gara**; il corrispettivo minimo a base d'asta per aggiudicarsi lo sfruttamento della cava; l'importo della cauzione per la partecipazione alla gara; l'importo delle fidejussioni; **l'importo delle spese, relative ai costi sostenuti dal Comune per il progetto, che saranno rimborsate dai concessionari come previsto dall'art. 22 del Capitolato.**

Il Bando di gara è approvato con determina a contrarre.

ART. 7 – UTILIZZO TRAMITE CONCESSIONE -CONTRATTO

1. La coltivazione dei lotti di estrazione tramite concessione-contratto viene effettuata individuando il contraente concessionario con le procedure previste dagli articoli successivi e mediante stipula di apposito contratto come da schema allegato sub 1.
2. La concessione-contratto è sempre a titolo oneroso e comporta il versamento di:

- a) corrispettivo annuo per la detenzione dell'area di cava in misura non inferiore a 1,00 Euro/mq. della sua superficie;
 - b) corrispettivo per lo sfruttamento della cava come da Capitolato Speciale;
 - c) contributo-indennizzo annuo per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali come da art. 16 del Regolamento;
 - d) Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi ad assicurazioni, fideiussioni, pratiche amministrative, progetti di cave, ripristino ambientale e quant'altro connesso alla coltivazione dell'area di cava;
3. A parte ed in aggiunta ai corrispettivi di cui sopra che spettano al Comune in qualità di proprietario, sono dovuti gli indennizzi di cui all'art. 20 della L.R. n.44/1982 e per il mutamento dell'uso civico, quantificati dalle Competenti Autorità, come per legge.

ART. 8 – SCELTA DEL CONCESSIONARIO

1. La scelta del contraente concessionario per l'utilizzo del lotto di estrazione viene effettuata **mediante pubblico incanto o procedura negoziata nelle forme e con le modalità stabilite dal R.D. 23 maggio 1924 n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"**.
2. La procedura negoziata è ammessa:
 - nel caso che l'asta pubblica sia andata deserta o non si sia conclusa con la assegnazione;
 - nel caso di ampliamento di un lotto di estrazione già in atto;
 - nel caso di revoca della concessione, oppure di rinuncia o di decadenza dell'assegnatario di una pubblica gara.

ART. 9 – REQUISITI DEI CONCORRENTI

1. Nel caso di lotti di estrazione con aree coltivabili superiori a 20.000 mq. alla assegnazione possono concorrere solo Consorzi costituiti da un numero di ditte determinato dalla Giunta Comunale in relazione alla estensione del lotto e comunque non inferiore a tre, invece per gli scavi in sotterraneo la Giunta Comunale valuta di volta in volta l'opportunità se limitare la partecipazione ai soli Consorzi.
2. **Non possono partecipare alla gara i soggetti che:**
 - abbiano subito nei cinque anni precedenti alla gara una sentenza penale di condanna, anche non definitiva ma con le aggravanti della recidiva specifica, per violazione di norme o prescrizioni in materia di cave;
 - rientrino nei casi di divieto o di incapacità a contrarre con la P.A. previsti dalle leggi vigenti;
 - dal certificato di iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. non risultano svolgere attività di estrazione del marmo;
 - **abbiano in corso contenziosi con il Comune per inosservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni relative all'attività di cava, nonché per mancati pagamenti dei canoni nel corso di precedenti rapporti contrattuali con il Comune.**
3. I motivi di esclusione previsti nel presente articolo operano anche nei confronti di Consorzi ai quali partecipi anche un solo soggetto che rientri nelle predette situazioni.
4. La sopravvenuta mancanza di uno dei predetti requisiti comporta la automatica decadenza della concessione.

ART. 10 - CONSORZI

1. I Consorzi, obbligatori per la assegnazione di lotti di estrazione con aree coltivabili superiori a 20.000 mq. devono essere costituiti da ditte (soggetti individuali o società) iscritte da almeno un anno negli elenchi della C.C.I.A.A. delle ditte operanti nel settore della estrazione del marmo.
Al Consorzio può altresì partecipare non più di una ditta iscritta da almeno un anno alla C.C.I.A.A. nel settore edile e non più di una ditta individuale anche di nuova costituzione che da almeno tre anni abbia materialmente esercitato attività di cavatore in qualità di dipendente specializzato con compiti di responsabilità.
2. Al momento della gara è sufficiente che il Consorzio risulti già costituito con atto notarile mentre le ulteriori formalità di iscrizione nei registri possono intervenire anche in un momento successivo ma comunque prima della stipula della convenzione; in difetto la Giunta Comunale in presenza di giustificati motivi può concedere una proroga o dichiarare la decadenza dalla aggiudicazione incamerando a titolo di penale la cauzione ed assegnare il lotto come previsto dall'art. 8 ultimo comma.
3. Nei primi tre anni dalla data di concessione del lotto di estrazione, la composizione del Consorzio deve rimanere immutata. Successivamente deve rimanere immutata almeno la maggioranza delle ditte originarie, salva espressa diversa autorizzazione da parte della Giunta Comunale in presenza di giustificati motivi.

PARTE III – PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 11 – PROGETTAZIONE

1. I progetti di coltivazione e di ricomposizione ambientale sono redatti dal Comune o da professionisti esterni dallo stesso incaricati e, previa acquisizione del parere della Commissione Cave, della Commissione Edilizia e di ogni altra competente Autorità, sono approvati dal Consiglio Comunale.
2. Il Comune provvederà ad ogni altro incumbente necessario per conseguire le autorizzazioni di legge per l'esercizio della attività di cava.
3. Tutti i costi progettuali saranno recuperati nei confronti del concessionario – utilizzatore della cava (**vedasi art. 22 del Capitolato**).

ART. 12 – DIRETTORE DEI LAVORI

1. Lo sfruttamento delle risorse deve essere preceduto dalla nomina di un Direttore dei Lavori il quale, prima di qualsiasi intervento, deve verificare l'esistenza di tutte le prescritte autorizzazioni e deve quindi vigilare per assicurare che i lavori di coltivazione siano svolti in conformità alle normative vigenti, alle prescrizioni delle autorizzazioni rilasciate, alle buone regole del settore.
2. Egli è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di ogni eventuale violazione; in mancanza risponderà in solido con l'assegnatario della cava per ogni danno recato e penalità dovuta.
3. Il Direttore Lavori inoltre, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, deve inviare alla Amministrazione Comunale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o perizia giurata, una relazione sull'andamento dei lavori nel semestre precedente, sulla qualità e quantità del materiale estratto, sulla resa della cava, su eventuali superfici non coltivabili e sulle irregolarità riscontrate nello svolgimento della attività.
In caso di mancato puntuale invio della predetta relazione, il Comune può intimare la sospensione dei lavori fino al ricevimento della stessa e procedere d'ufficio agli eventuali accertamenti.

ART. 13- SICUREZZA PUBBLICA

1. Prima di dare inizio ai lavori, l'area di cava deve essere recintata con robusta rete metallica alta almeno 2 mt.; l'accesso deve essere dotato di idonea chiusura e lungo la recinzione devono essere apposti adeguati avvisi di pericolo;
2. Le recinzioni e le chiusure devono essere conservate in buono stato in modo da impedire l'ingresso di estranei e pericoli a persone, animali o cose.

ART. 14 - OSSERVANZA DI NORME

1. La attività di cava deve essere svolta nel rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.

ART. 15 – MODALITA' ESECUTIVE

1. Il materiale di risulta dagli scavi deve essere adeguatamente movimentato e sistemato in via prioritaria nell'ambito degli scavi successivamente eseguiti per la estrazione secondo il progetto approvato. Solo la parte eccedente andrà depositata provvisoriamente negli appositi spazi di discarica individuati in sede progettuale nell'ambito del lotto di estrazione assegnato e solo dopo aver eseguito tutte le opere e gli interventi volti ad eliminare il rischio di rotolamento di materiale al di fuori delle specifiche aree assegnate. Questo deposito deve essere temporaneo e la ricomposizione dell'originario andamento del suolo dovrà riguardare anche le aree di discarica che saranno, in sede di ricomposizione ambientale, sgomberate da tutto il materiale ivi depositato.
2. Non possono essere realizzati depositi, anche solo temporanei, di materiale commerciabile o di risulta, al di fuori del lotto assegnato.
3. L'esecuzione di muri di sostegno e altre opere d'arte, di strade o di accumuli di materiali provenienti dalla attività estrattiva ovvero per la installazione di opere provvisionali, deve essere previamente autorizzata dalle competenti autorità e dal Comune proprietario.
4. **Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione regionale.**

ART. 16 – VIABILITA'

1. I collegamenti dell'area di cava con le strade pubbliche, ottenute le necessarie autorizzazioni, devono essere realizzati a regola d'arte, in conformità alle eventuali prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e conservati in buono stato di manutenzione.
2. Il Comune concederà, se necessario, la disponibilità alle superfici di sua proprietà, previa approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto e del tracciato che deve essere il meno gravoso per il patrimonio del Comune e non costituisce impedimento per l'utilizzo del patrimonio circostante.
3. All'imbocco della strada pubblica, dovrà essere apposto e in buono stato il segnale di circolazione vietata agli estranei, con barra trasversale di chiusura.
4. La ditta concessionaria, salvi gli obblighi previsti dall'art. 15 del Capitolato Speciale, deve concorrere nelle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali asfaltate dalla stessa normalmente utilizzate, mediante versamento entro il 30 dicembre di ogni anno di un contributo pari 1,00 (uno/00) Euro/mq. di superficie coltivabile **per tutta la durata del contratto, fatta salva l'estinzione anticipata della cava. In caso di ampliamento la ditta concessionaria è tenuta a concorrere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali per tutta la durata dell'ampliamento concesso.**

ART. 17- RIPRISTINI

1. Ultimato lo sfruttamento della cava, la relativa area dovrà essere sistemata in conformità al progetto e alle prescrizioni della autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 44/1982 e alle ulteriori prescrizioni imposte al Comune quale proprietario.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – COMMISSIONE CONSILIARE CAVE

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio del suo mandato, provvede nel proprio seno alla nomina della Commissione Cave composta da un numero di **tre** membri; deve essere garantita la presenza della minoranza.
2. La Commissione provvede alla nomina del suo Presidente che ne coordinerà i lavori; in prima seduta è convocata dal Sindaco.
3. La Commissione esprime pareri, obbligatori ma non vincolanti, su ogni deliberazione o iniziativa di competenza del Consiglio Comunale, da assumere in materia di sfruttamento delle risorse nel sottosuolo di proprietà sia comunale che privata; può esercitare attività di vigilanza sulle cave in atto; rivolge agli Organi Comunali proposte per il miglior sfruttamento delle risorse e per la tutela ambientale.
4. La Commissione rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla nomina della nuova Commissione
5. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni di segretario verbalizzante, il responsabile del servizio tecnico competente, il quale cura l'istruttoria delle pratiche e fornisce, su richiesta della Commissione, consulenza in merito.

ART. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Alle cave in atto, e fino alla scadenza delle relative autorizzazioni o concessioni, si applicano le norme del presente Regolamento solo in quanto compatibili con la disciplina precedente. Dalla scadenza dei termini si applica il presente Regolamento anche in caso di eventuali proroghe.

CAPITOLATO SPECIALE

PARTE I – IL CONTRATTO

ART. 1 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI

1. I rapporti giuridici tra il Comune quale proprietario dell'area di cava e l'assegnatario del lotto di estrazione sono disciplinati da apposito contratto.

ART. 2 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di cui all'art. 1, **fatte salve eventuali proroghe necessarie per gli accertamenti e le verifiche di legge, sarà stipulato entro 60 (sessanta) giorni** dalla assegnazione del lotto di estrazione, sempre che sia già intervenuta la autorizzazione Regionale a sensi dell'art. 16 L.R. n. 44/1982, l'autorizzazione al mutamento dell'uso civico, nonché ogni altra autorizzazione di legge.
2. La eventuale mancata stipula del contratto da parte dell'assegnatario comporta l'automatica decadenza dal diritto alla assegnazione, la perdita della cauzione e l'obbligo di risarcire gli eventuali danni.

ART. 3 - DIREZIONE LAVORI

1. Prima della consegna dell'area di cava, l'assegnatario dovrà nominare un Direttore dei Lavori iscritto in un Albo Professionale Tecnico attribuendogli tutte le competenze prescritte dall'art. 16 del Regolamento Cave, comunicandone al Comune il nominativo e la relativa accettazione scritta; il direttore dei lavori dovrà possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti relative all'attività di cava.
2. Il Direttore dei Lavori deve svolgere con assiduità i propri doveri impartendo i necessari ordini di servizio dei quali deve trasmettere tempestivamente copia al Comune informandolo di ogni irregolarità riscontrata e di ogni violazione di norme del presente Capitolato e del contratto: in mancanza egli risponderà in solido con l'assegnatario per ogni danno recato e penalità dovuta. Il Direttore dei Lavori, inoltre, deve inviare al Comune una relazione sull'andamento dei lavori come previsto dall'art. 16, punto 3, del Regolamento.
3. La sostituzione del Direttore Lavori sarà efficace solo dopo la comunicazione al Comune ed accettazione di un nuovo Direttore dei Lavori.
La rinuncia all'incarico comporta l'obbligo di sospendere immediatamente ogni lavoro di cava fino alla comunicazione della nomina ed accettazione del nuovo Direttore Lavori.

ART. 4 – CONSEGNA DELL'AREA

1. Dopo la stipula del contratto, il Comune provvederà in contraddittorio col Direttore Lavori a delimitare l'area di cava con la apposizione di cippi inamovibili: tale delimitazione prevale rispetto a qualsiasi diversa individuazione e dovrà essere riportata a cura DD.LL. in apposita tavola grafica con precisa indicazione di cippi e punti di riferimento.
Sarà quindi effettuata la consegna dell'area di cava mediante apposito verbale.

2. All'atto della consegna saranno accertate le eventuali alberature esistenti e, previa le autorizzazioni di legge, l'assegnatario provvederà a propria cura e spese alle operazioni di taglio seguendo le direttive del Vigile Forestale incaricato e al trasporto del legname in deposito indicato dal Comune.
3. L'area di cava deve essere recintata a sensi dell'art.13 del Regolamento.
In caso di inosservanza, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di 15 giorni, il Comune potrà eseguire gli interventi necessari con rivalsa di ogni conseguente spesa e con applicazione di una penale di importo pari alla spesa sostenuta.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

1. **La durata del contratto coincide con quella stabilita nella specifica autorizzazione regionale.**
2. Su domanda del concessionario da depositare **almeno 1 anno** prima della scadenza del contratto, **il Comune potrà esprimere parere favorevole su eventuali proroghe richieste**, in presenza di documentati eventi di forza maggiore che abbiano impedito la regolare prosecuzione dei lavori; per il periodo di proroga il corrispettivo per la detenzione del lotto estrattivo è aumentato del 50%.
L'efficacia della proroga è comunque subordinata alla autorizzazione Regionale di cui alla L.R. n. 44/1982.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

1. L'assegnatario dell'area di cava dovrà corrispondere al Comune, quale proprietario della stessa, un corrispettivo costituito da:
 - a) Compenso annuo per la detenzione dell'area di cava determinato come indicato all'art. 7 del Regolamento Cave e assoggettato a rivalutazione dal primo Gennaio di ciascun anno secondo gli indici ISTAT.
Detto compenso è calcolato sull'area a cielo aperto assegnata alla Ditta aggiudicataria; per l'attività estrattiva in sotterraneo il compenso è calcolato sulle superfici effettivamente utilizzabili di progetto (le camere di estrazione con esclusione dei "pilastri" di sostegno e sicurezza).
Tale compenso decorre dal momento della consegna del lotto di estrazione ed è dovuto per il semplice fatto della detenzione dell'area, indipendentemente dalla attività di coltivazione della cava, dalla sua resa e dai periodi di sospensione a qualsiasi causa dovuti, e fino al decreto regionale di estinzione.
 - b) Corrispettivo per lo sfruttamento della cava determinato come da successivo art.7, calcolato sulla superficie produttiva effettiva (superficie utile) di progetto; analogamente per le cave in sotterraneo il corrispettivo è calcolato sulla superficie effettiva utilizzabile di progetto (le camere di estrazione) con esclusione dei "pilastri"; in via presuntiva la superficie utile coltivabile in sotterraneo è quella stabilita nel progetto ed è soggetta a verifica periodica con le modalità stabilite al successivo art. 7.3.-
2. I compensi dovuti nel primo e ultimo anno vanno rapportati in dodicesimi con decorrenza dalla data di consegna della cava e versati per il 30% alla stipula della convenzione con saldo entro il 31 dicembre, determinato anche con i conguagli di cui al successivo art.7.
Per tutti gli altri anni i compensi di cui sopra dovranno essere versati in tre rate uguali entro il 30 Maggio, il 30 Settembre, 30 Dicembre.

ART. 7 – CORRISPETTIVO PER LO SFRUTTAMENTO DELLA CAVA

1. Il corrispettivo per lo sfruttamento della cava sarà quello risultante dalla apposita gara esperita sulla base del prezzo minimo stabilito con delibera dalla Giunta Comunale.
2. Il predetto compenso sarà corrisposto in rate annuali di importo non inferiore alla media ottenuta rapportando il corrispettivo dovuto per tutta la durata del contratto agli anni di durata del contratto stesso.
3. Entro il 31 Dicembre di ogni anno sarà accertata da parte del Comune, in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, la superficie effettiva coltivata anche parzialmente e saranno quantificati gli importi dovuti per coltivazioni superiori alla media annua (= superficie complessiva dell'area coltivabile rapportata alla durata del contratto); tali importi dovranno essere versati entro il 30 Gennaio dell'anno successivo. Per le cave in sotterraneo eventuali scostamenti della superficie effettiva utile rispetto a quella preventivata nel progetto dovrà essere dettata da motivi di sicurezza ed accertata in contraddittorio Ditta / Comune con le rilevazioni a fine anno.

ART. 8 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. **Il corrispettivo dovuto per la coltivazione sarà aggiornato ogni tre anni dal Comune tenuto conto dell'andamento reale del mercato del comparto e sarà rivalutato sulla variazione triennale dei valori di mercato ponderati sul quantitativo del materiale estratto per il comparto. I dati di riferimento sono desunti dal sito informatico della Camera di Commercio di Verona, settore dati e statistiche (riferimento MAT 120 "marmi e graniti") e dai dati del distretto marmifero veronese (www.videomarmoteca.it). La variazione percentuale del valore del marmo (prezzo unitario medio ponderato sul quantitativo alienato) comporterà un aggiustamento direttamente proporzionale del canone e dovrà, comunque, essere contenuto in un range massimo di +/- 20% del compenso annuo per la coltivazione, definito dall'esito di gara.**
2. **In caso di disaccordo circa la percentuale di revisione, ciascuna delle parti potrà ricorrere alla Camera Arbitrale di cui al successivo art. 24. La nuova percentuale rimarrà fissa per tutta le residua durata del contratto, salve successive revisioni.**
3. In attesa della revisione, il Concessionario potrà riprendere i lavori versando un corrispettivo provvisorio pari a quello dell'anno precedente, salvi gli eventuali conguagli.

PARTE II – ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

1. L'assegnatario, prima di qualsiasi manomissione dell'area, dovrà accertare l'esistenza o provvedere ad acquisire tutte le autorizzazioni, nulla osta, concessioni che fossero eventualmente richieste dalle leggi vigenti.
2. Il mancato ottenimento di una qualsiasi delle predette autorizzazioni nel termine di tre mesi dalla stipula del contratto, salvo una sola eventuale proroga per eguale periodo da parte della Amministrazione Comunale, comporta la automatica decadenza della assegnazione e la risoluzione del contratto stipulato, senza che nulla possa pretendere l'assegnatario, a qualsiasi titolo, dal Comune che è autorizzato a riprendere il possesso della cava senza alcuna previa formalità.
In tal caso l'assegnatario non dovrà corrispondere alcun compenso al Comune, salvo la perdita del deposito cauzionale.

ART. 10 - OSSERVAZIONE DI NORME

1. Le norme e prescrizioni che devono essere osservate ai sensi dell'art. 14 del Regolamento costituiscono anche clausole contrattuali e la loro inosservanza comporta pertanto anche inadempimento del contratto con le conseguenze di cui ai successivi artt. 19 e 21.

ART. 11 - MODALITA' DEI LAVORI

1. Il concessionario deve condurre i lavori di estrazione secondo le migliori tecniche dell'arte, recando il minore pregiudizio possibile all'ambiente, in conformità alle finalità della ricomposizione finale ed ottemperando alle prescrizioni di cui all'art. 15 del Regolamento.
2. Il concessionario deve consentire l'accesso al lotto assegnatogli a tutti gli agenti e al personale del Comune proprietario per ispezioni, verifiche e quant'altro necessario, mettendo a disposizione dei medesimi ogni attrezzatura e supporto si rendessero necessari a semplice richiesta verbale.
3. E' fatto obbligo alla ditta Concessionaria di assicurare tutti gli operatori e gli operai comunque impiegati nel cantiere contro gli infortuni e di versare i contributi assicurativi e previdenziali a norma di legge.
Per la esecuzione dei lavori e compatibilmente con la vigente normativa in materia, dovrà essere prioritariamente impiegata mano d'opera locale.
4. Il Concessionario deve munirsi di una polizza assicurativa per responsabilità Civile verso Terzi per danni a cose o persone in dipendenza dell'attività esercitata, con un massimale di almeno **due milioni di euro** per tutta la durata della Concessione. Tale polizza dovrà essere depositata in copia presso il Comune.

ART. 12 - SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE E LIMITI

1. Lo sfruttamento della cava essere distribuito e proseguito in modo uniforme e costante per tutta la durata del contratto per essere completamente ultimato al termine del contratto stesso, e ciò in conformità alle prescrizioni ed indicazioni eventualmente contenute nel progetto di coltivazione e ricomposizione della cava.
In caso di accelerato sfruttamento della cava il Comune potrà imporre una successiva limitazione o la sospensione dei lavori fino a ricondurre a normalità l'entità dello sfruttamento.
2. Nel caso di inosservanza dei limiti imposti o dell'ordine di sospensione, per le quantità eccedenti ai limiti autorizzati il Concessionario dovrà corrispondere a titolo di penale un importo pari al corrispettivo contrattualmente previsto per il materiale utile, oltre al corrispettivo stesso. Il Comune potrà altresì dichiarare la risoluzione del contratto nel caso di eccedenze superiori al 50% ai limiti imposti o di ripetute infrazioni.
3. Il limite massimo di escavazione annua viene fissato nella misura del 30% oltre la media annua.
Viene concesso, nel corso di un singolo anno, una escavazione fino al limite massimo del 60% oltre la media annua, con obbligo di limitare le escavazioni nell'anno successivo in modo da rientrare nel limite di una eccedenza media annua del 30% nell'arco del biennio.

ART. 13 - DIVIETI PARTICOLARI

1. Al concessionario dell'area di cava è espressamente vietato di:
 - a) Asportare materiale fino (materiale associato) e comunque diverso dai "blocchi" commerciabili di calcare da taglio lucidabile appartenente alla 3^a classe, eccedente le previsioni indicate nel progetto approvato;
 - b) installare nell'area di cava impianti di frantumazione e vagliatura del materiale prodotto nella cava, salvo che non sia espressamente previsto nel progetto approvato; in tal caso devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a ridurre la propagazione delle polveri e verificata la compatibilità al Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
 - c) concedere ad altri, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte la facoltà di sfruttamento della cava che deve essere da lui direttamente coltivata in ogni fase e fino al completo ripristino ambientale;
2. In presenza di giustificati motivi la Giunta Comunale potrà accettare eventuali proposte di cessione del contratto a favore di richiedente che dichiari espressamente di sostituirsi in tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Capitolato, **previa stipula di un nuovo contratto e deposito di nuova polizza bancaria.**

ART. 14 - FACOLTA' DEL COMUNE

1. Al Comune è riconosciuto il diritto di ottenere dal Concessionario la fornitura di materiale utile o di risulta per esecuzione di opere pubbliche Comunali o per interventi sul proprio patrimonio ad un prezzo corrispondente ai soli costi di estrazione e comunque non superiore al 50% del prezzo di mercato.
Il Comune potrà altresì concedere a terzi il diritto di attraversare l'area di cava con reti di servizio, od altro, sempre che non sia ostacolata la attività estrattiva e non ne derivi pericolo per la sicurezza delle persone.

ART. 15 - VIABILITA'

1. I collegamenti dell'area di cava con le strade pubbliche devono essere realizzati a cura e spese del concessionario nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16 del Regolamento.
2. I predetti percorsi possono essere utilizzati anche da altri Concessionari di aree di cava: in tal caso le spese di costruzione saranno tra loro ripartite in parti uguali.
3. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dei predetti percorsi viari.
4. I tratti di strada pubblica non bitumati devono essere conservati in buono stato di manutenzione a cura e spese del concessionario, con diritto del Comune di recuperare ogni spesa in caso di intervento sostitutivo per inadempimento del Concessionario.
5. Il concessionario inoltre concorrerà nelle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali asfaltate dalla stessa normalmente utilizzate come previsto nell'art. 16 del Regolamento.

ART. 16 – RESPONSABILITA'

1. Ai fini della responsabilità si dà espressamente atto che il Comune, nella sua veste di proprietario, non ha alcuna ingerenza nella attività di sfruttamento della cava che viene diretta e gestita in conformità alle autorizzazioni di legge, con esclusivi poteri da parte del Concessionario al quale è riconosciuto il diritto al completo godimento dell'area.

Conseguentemente, ogni responsabilità sia di natura civile che penale o amministrativa inerente o conseguente alla attività di cava, nonché alla custodia e sicurezza dell'area, ricade esclusivamente sul Concessionario che deve comunque sollevare o rimborsare il Comune da qualsiasi onere, anche nel caso che fosse prevista la responsabilità solidale del Comune in qualità di proprietario.

Il Concessionario è altresì tenuto a risarcire al Comune tutti i danni eventualmente provocati al patrimonio circostante all'area di cava.

ART. 17 - RIPRISTINO DELL'AREA

1. Ultimato lo sfruttamento della cava, nei termini perentori previsti dal contratto, il Concessionario deve eseguire i lavori di ripristino come da art. 17 del Regolamento.

ART. 18 - RICONSEGNA DELL'AREA

1. Alla scadenza del contratto o proroga eventualmente concessa, e altresì in caso di anticipata risoluzione del contratto, il Concessionario deve senza indugio riconsegnare l'area di cava al Comune.
2. La riconsegna deve risultare da apposito verbale sottoscritto dall'incaricato del Comune, dal DD.LL., o dal Concessionario, con la descrizione dello stato dei luoghi, in subordine può anche risultare da formale dichiarazione scritta dal concessionario con data certa: in tale caso il Comune dovrà verificare lo stato dei luoghi entro 15 giorni e contestare quindi al Concessionario eventuali irregolarità entro ulteriori 15 giorni.
3. In caso di ritardata restituzione dell'area rispetto ai termini previsti dal contratto o da norme del presente capitolato, oltre al compenso dovuto per la detenzione dell'area rapportato a mese, il Concessionario dovrà corrispondere **l'indennizzo per mancato godimento dell'uso civico rapportato a mese**, fatti salvi gli eventuali danni.

ART. 19 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune può considerare risolto il contratto prima della sua scadenza nei seguenti casi:
 - a) Sconfinamento dell'area di cava superiore a 200 mq. complessivi, sia con escavazioni che con deposito di materiali;
 - b) Revoca o annullamento dell'autorizzazione di cui alla L.R. 44/1982 a qualsiasi causa dovuta;
 - c) Sospensione dei lavori per decisione del Concessionario o per ordine delle Autorità competenti per un periodo superiore a 10 mesi;
 - d) Fittizia coltivazione della cava da parte del Concessionario o abusiva cessione a terzi del contratto;
 - e) Sostituzione non consentita delle ditte membri di Consorzio, diminuzione del loro numero al di sotto del numero prescritto, scioglimento del Consorzio;
 - f) Mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi per oltre un anno;
 - g) Perdita dei requisiti di cui all'art. 9 del Regolamento;

- h) Fallimento del concessionario.
- i) Ogni altra ipotesi prevista da leggi e regolamenti, dal Regolamento Cave e dal Capitolato Speciale.

ART. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO

1. E' facoltà del concessionario chiedere il recesso dal contratto al maturare delle seguenti condizioni:

- coltivazione di almeno 50% della superficie concessa;
- ritrovamento di materiale non commerciabile.

In caso di recesso accordato, risultante da apposito verbale e a seguito di perizia giurata presentata da un tecnico esperto in materia scelto dal concessionario e verificata dai tecnici incaricati dal Comune, è fatto obbligo al concessionario di provvedere al completo ripristino dell'area coltivata.

ART.21- SANZIONI

1. Fatti salvi i poteri spettanti al Sindaco quale Pubblica Autorità, il Comune ha poteri di intimare la sospensione dei lavori in caso di accertate irregolarità, di inadempimenti a nome contrattuali o di regolamento e negli altri casi previsti dal Regolamento.
2. Fatte salve le somme da corrispondere per altre cause, sono dovute a titolo di penale e/o risarcimento danni le seguenti somme:
 - A. Penale di 10.000,00 € per ogni accertamento di abusiva asportazione di "materiale fino" (materiale associato) o comunque diverso da "blocchi" commerciabili di calcare da taglio lucidabile appartenente alla 3^a classe;
 - B. Penale di 10.000,00 € in caso asportazione di marmo da un'area esterna all'area coltivabile autorizzata, oltre a un risarcimento pari al triplo del corrispettivo dovuto al mq. per lo sfruttamento della cava, di cui all'art. 7 del presente Capitolato;
 - C. Penale di 1.000,00 € per ogni giorno di inosservanza alla intimazione di sospensione dei lavori;
 - D. Penale di 1.000,00 € per ogni mancato puntuale invio della relazione semestrale da parte del Direttore Lavori alle scadenze previste o per gravi carenze della relazione medesima;
 - E. Penale di 50,00 € al metro quadro in caso di occupazione di aree comunali esterne al lotto assegnato, con obbligo immediato di ripristino delle aree occupate senza titolo e fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati;
 - F. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto, dichiarata per colpa del concessionario, è dovuta una penale pari al doppio dei corrispettivi contrattuali dovuti per l'anno solare precedente la risoluzione e/o revoca del contratto.
3. I relativi verbali di accertamento delle infrazioni rilevate sono immediatamente trasmessi agli uffici della Provincia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Per ogni altra irregolarità o inadempimento si rinvia a quanto previsto in materia di cave della legge regionale n°44 del 1982.

ART. 22 - RIMBORSO ONERI

1. Il Concessionario dovrà rimborsare al Comune tutte le spese dallo stesso sostenute per il progetto di cava, per consentire le prescritte autorizzazioni e per consulenze legali nel limite massimo complessivo di Euro 2,00/mq. area di cava. L'importo dovuto e le modalità di pagamento saranno precisate con la delibera di cui all'art. 8 del Regolamento.

ART. 23 - GARANZIA

1. A garanzia per l'esatto compimento delle procedure conseguenti alla assegnazione della cava, e degli adempimenti successivi fino alla consegna della cava, il concorrente deve depositare presso il Comune una cauzione nella misura che sarà stabilita dalla Giunta Comunale, e comunque non inferiore a 50.000,00 Euro. Tale cauzione deve essere depositata prima di partecipare alla gara o alla trattativa, pena la esclusione del concorrente e sarà restituita contestualmente con la consegna dell'area di cava e in caso di mancata aggiudicazione della cava;
2. A garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi tutti previsti nel contratto, nel presente Capitolato e nel Regolamento Cave, nonché per il pagamento dei corrispettivi dovuti, delle penali previste e di ogni eventuale danno, al momento della stipula del contratto il Concessionario deve depositare una fideiussione bancaria per l'importo complessivo che sarà determinato dalla Giunta Comunale tenendo conto anche della superficie di cava e comunque non inferiore a **250.000,00 Euro**.
Nella fideiussione deve essere espressamente previsto l'impegno dell'ente garante di versare, nei limiti dell'importo garantito, tutte le somme che saranno quantificate dal Comune su semplice richiesta del Comune stesso con espressa rinuncia ad ogni eccezione sia di merito che di procedura sollevata e nonostante eventuali contrarie disposizioni del soggetto garantito e sue eccezioni ed opposizioni anche in sede giudiziale, e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c..
3. La durata della fideiussione deve essere pari alla durata del contratto e comunque l'ente garante è libero solo in seguito ad espressa dichiarazione del Comune.
4. Qualora il Comune al fine di ottenere il versamento degli importi dovuti in base al contratto dovesse rivalersi sulla fideiussione prestata, la fideiussione stessa dovrà essere reintegrata entro 30 giorni; in difetto il Comune potrà intimare la immediata sospensione dei lavori e chiedere anche la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni in misura pari ai tre quarti degli importi ancora complessivamente dovuti.

ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi vertenza dovesse sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del contratto, del presente Capitolato Speciale sarà rimessa alla decisione della Camera Arbitrale, costituita presso la Camera di Commercio di Vicenza.
Le spese saranno a carico della parte che risulterà soccombente.



COMUNE DI CONCO

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria Convocazione prima Seduta pubblica

L'anno **duemilatredici** il giorno **trenta** del mese di **aprile** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 2872 del 23 aprile 2013 recapitato ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Prof.ssa Graziella Stefani e con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Zanon

Fatto appello risulta quanto segue:

Stefani Graziella	Presente	Rodighiero Aldo	Presente
Pilati Gilberto	Presente	Crestani Giulia	Presente
Deplano Andrea	Presente	Trotto Roberto	Assente
Pilati Carlo Giuseppe	Presente	Pilati Elisa	Presente
Rigoni Roberto	Presente	Predebon Aldo	Presente
Pilati Maria Lucia	Presente	Ronzani Giuseppe	Presente
Brunello Enio	Presente		

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a discutere sul seguente

OGGETTO

MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 6 E 24 DEL CAPITOLATO SPECIALE ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI CAVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione il Sindaco:

- con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 31.7.2012, esecutiva, è stato approvato il nuovo regolamento per l'attività di cava;
- il nuovo regolamento si compone di 19 articoli più il capitolato speciale, composto a sua volta da 24 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del regolamento stesso;
- l'Amministrazione ritiene opportuno apportare delle modifiche agli articoli 6, comma 2, e 24, per i seguenti motivi:
 - A) all'articolo 6 si prevede di anticipare le scadenze delle tre rate che il concessionario della cava deve corrispondere al Comune, in modo da avere certezza dei relativi introiti entro l'esercizio finanziario di riferimento;
 - B) all'articolo 24 si propone di inserire "il Foro competente per territorio" al posto della "Camera arbitrale, costituita presso la Camera di Commercio di Vicenza", perché quest'ultima è organo di parte, per cui si ritiene opportuno che eventuali vertenze siano rimesse ad un organo "super partes", qual è il tribunale competente per territorio;
- ricorda che le modifiche proposte sono state esaminate con parere favorevole dalla competente Commissione consiliare, in data 18.4.2013;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'introduzione del Sindaco;

Visto l'articolo 42 del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole, di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di apportare le seguenti modifiche agli articoli 6, comma 2, e 24 del capitolato speciale allegato al nuovo regolamento per l'attività di cava, approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 25 del 31.7.2012:

A) Articolo 6 (Corrispettivo)

"Per tutti gli altri anni i compensi di cui sopra dovranno essere versati in tre rate uguali entro il 31 marzo, il 31 luglio e il 30 novembre".

B) Articolo 24 (Clausola compromissoria)

"Qualsiasi vertenza dovesse sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del contratto e del presente Capitolato speciale sarà rimessa alla decisione del Foro competente per territorio".

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. (D. Leg.vo n. 267/2000)

In ordine alla regolarità tecnica parere favorevole in data 23.4.2013 Il Responsabile del Servizio F.to Dott. Giuseppe Zanon	In ordine alla regolarità contabile parere favorevole in data _____ Il Responsabile del Servizio F.to _____
---	--

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Prof.ssa Graziella Stefani

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Zanon

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì - 9 MAG. 2013



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr.ssa Raffaella La Vigna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal - 9 MAG. 2013 al 24 MAG. 2013, R.P. n. 258.

Addì - 9 MAG. 2013

IL MESSO COMUNALE
F.to IL MESSO COMUNALE
Bertacco Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata comunicata con lettera n. _____ in data _____, ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

è divenuta esecutiva il 19/5/2013 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Leg.vo 267/2000);

il, 28 MAG. 2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dr.ssa Raffaella La Vigna

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì 28 MAG. 2013



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr.ssa Raffaella La Vigna



COMUNE DI CONCO

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria Convocazione prima Seduta pubblica

L'anno **duemilatredici** il giorno **venticinque** del mese di **settembre** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 6079 del 18.9.2013 recapitato ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Prof.ssa Graziella Stefani e con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Zanon

Fatto appello risulta quanto segue:

Stefani Graziella	Presente	Rodighiero Aldo	Presente
Pilati Gilberto	Presente	Crestani Giulia	Presente
Deplano Andrea	Presente	Trotto Roberto	Presente
Pilati Carlo Giuseppe	Assente	Pilati Elisa	Assente
Rigoni Roberto	Assente	Predebon Aldo	Presente
Pilati Maria Lucia	Presente	Ronzani Giuseppe	Presente
Brunello Enio	Presente		

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a discutere sul seguente

OGGETTO

MODIFICA DELL'ART. 7, COMMA 2, LETTERA A, DEL REGOLAMENTO CAVE E DELL'ART. 23, COMMA 2, DEL CAPITOLATO SPECIALE ALLEGATO AL REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 25 del 31.07.2012 è stato approvato il nuovo "Regolamento cave" con allegato "Capitolato speciale";
- con successivo provvedimento n. 15 in data 30.04.2013 sono state apportate le seguenti modifiche al precitato regolamento:
 - a) All'art. 6, comma 2, "le scadenze dei versamenti dei corrispettivi sono state anticipate al 31 marzo, 31 luglio e 30 novembre";
 - b) All'art. 24 del capitolato speciale (clausola compromissoria) la "Camera arbitrale" è stata sostituita con il "foro competente per territorio";
- durante i lavori di preparazione del bando di gara per procedere con l'asta al fine di aggiudicare i primi tre lotti ("Insieme Colombi") sono emerse alcune criticità che comportano la necessità di modificare l'art. 7, comma 2 – lettera a) del Regolamento, in modo da evitare equivoci sul termine "area di cava"; inoltre, verificato l'andamento del mercato attuale con il perpetuarsi di una crisi strisciante in tutti i settori economici e le notevoli difficoltà che incontrano gli operatori economici ad ottenere delle fidejussioni dagli istituti bancari, inducono l'Amministrazione a rivedere l'importo minimo della fidejussione bancaria, stabilito dall'art. 23 del capitolato speciale in € 250.000;

Si propongono pertanto al Consiglio le seguenti modifiche:

- a) Modifica art. 7 comma 2 – lettera A del regolamento cave:

corrispettivo annuo per la detenzione dell'area coltivabile in misura non inferiore a 1,00 Euro/mq **calcolata sulla superficie coltivabile;**

- b) Modifica all'art. 23, comma 7 del capitolato speciale allegato al regolamento cave:

nel 2° comma dell'art. 23 (che si intitola GARANZIA) la dicitura "... comunque non inferiore ad € 250.000,00" viene sostituita con la dicitura "**.....comunque non inferiore a € 150.000,00**";

Ricordato che le modifiche proposte sono state esaminate dalla Competente Commissione Consiliare in data 19.09.2013;

Sentita l'introduzione del Sindaco;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento cave:

- a) Modifica art. 7 comma 2 – lettera A, che viene così sostituito:

corrispettivo annuo per la detenzione dell'area coltivabile in misura non inferiore a 1,00 Euro/mq **calcolata sulla superficie coltivabile;**

- b) Modifica all'art. 23, comma 7 del capitolato speciale allegato al regolamento cave:

nel 2° comma dell'art. 23 (che si intitola GARANZIA) del capitolato speciale la dicitura "... comunque non inferiore ad € 250.000,00" viene sostituita con la dicitura "**.....comunque non inferiore a € 150.000,00**"

- 2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), con separata ed unanime votazione.

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. (D. Leg.vo n. 267/2000)

In ordine alla regolarità tecnica parere favorevole in data 18.9.2013 Il Responsabile del Servizio F.to Geom. Mauro Brazzale	In ordine alla regolarità contabile parere favorevole in data _____ Il Responsabile del Servizio F.to _____
---	--

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Prof.ssa Graziella Stefani

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Zanon

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì - 4 OTT. 2013



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr.ssa Raffaella La Vigna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal - 4 OTT. 2013 al 19 OTT. 2013, R.P. n. 508.

Addì - 4 OTT. 2013

IL MESSO COMUNALE
F.to IL MESSO COMUNALE
Bertacco Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata comunicata con lettera n. _____ in data _____, ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

è divenuta esecutiva il 14/10/2013 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Leg.vo 267/2000);

li, 23 OTT. 2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dr.ssa Raffaella La Vigna

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì 23 OTT. 2013



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr.ssa Raffaella La Vigna